



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

Il Tribunale per i minorenni di Bari, riunito in Camera di Consiglio in persona dei sigg.:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1) dr. Riccardo Greco | Presidente |
| 2) dr. Luca Buonvino | Giudice relatore |
| 3) dr.ssa Erminia Pirone | Giudice onorario |
| 4) dr. Filippo Campobasso | Giudice Onorario |

letti gli atti relativi al minore nato a (Albania) il 1.9.2010, di

premessi che, con ricorso depositato il 13.12.2017, la sig.ra - quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore indicato - chiedeva l'autorizzazione, ai sensi dell'art.31, comma 3, del D.lgs. 286/98, a permanere in Italia, deducendo che: aveva contratto matrimonio nel 2006; a causa delle difficoltà economiche nel suo Paese di origine, era emigrata in Grecia per tornare in Albania in occasione della gravidanza; subiva pesanti maltrattamenti ad opera del marito e della sua famiglia; nel 2015 si trasferiva sola in Italia ove già si trovava la sorella

sposata con un cittadino italiano; il minore frequenta regolarmente la scuola dell'obbligo; che con relazione del 14.2.2018 il consultorio familiare di ha segnalato che la madre vive presso la sorella e il marito di quest'ultima; l'abitazione è idonea; la zia materna e il coniuge risultano essere un punto di riferimento valido per il minore; il minore è ben integrato nel contesto scolastico e la madre si mostra attenta al suo rendimento; il padre, separato legalmente da a - non presente sul territorio italiano -, non chiederebbe del figlio da circa 3 anni; la diade è inserita in un contesto amicale e familiare sereno e protettivo;

che con relazione del 1.3.2018 l'assistente sociale del comune di ha evidenziato che il minore è apparso disponibile al dialogo, inserito positivamente a scuola, e ha nel marito della zia materna un punto di riferimento maschile;

che, in sede di ascolto del 8.3.2018:

l'assistente sociale del consultorio di ha riportato che prevede di attivare un percorso psicologico di supporto in favore della madre, stanti i suoi vissuti di maltrattamenti e la difficoltà ad integrarsi nel contesto sociale di ; la diade madre-bambino è legata a livello emotivo;

il minore ha dichiarato di frequentare la scuola, manifestando il desiderio di continuare a vivere in Italia;

valutate le informazioni assunte;

sentito il P.M.;

osserva

l'art. 31 D.lgs. 286/98, rubricato "Disposizioni a favore dei minori", disciplina due diverse ipotesi: 1) ai commi 1 e 2 regola la condizione del figlio minore dello straniero regolarmente soggiornante in Italia, disponendo che questi sia iscritto nella carta o permesso del genitore fino al compimento del quattordicesimo anno di età, data a partire dalla quale è rilasciato al minore un permesso di soggiorno per motivi familiari; 2) al comma 3 prevede che i genitori o i familiari del minore che siano privi di un titolo legittimante la loro permanenza nel territorio dello Stato possono richiedere al Tribunale per i minorenni l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in

Buona

Italia, anche in deroga alle altre disposizioni del testo unico, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore.

In merito all'interpretazione da dare ai "gravi motivi" giustificativi della richiesta di ingresso o permanenza, è oramai consolidato in giurisprudenza (Cass. S.U. 25.10.2010 n. 21799 e successive conformi) l'orientamento secondo cui la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto; deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi a essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.

La giurisprudenza ha poi chiarito:

1) che la gravità del danno ha come presupposto che il genitore richiedente abbia esercitato a beneficio del figlio la funzione genitoriale e sia comunque effettivamente idoneo a farlo, occupandosi del minore, allevandolo in un ambiente familiare tale da garantirne la crescita, prendendosi carico dei suoi bisogni e dei suoi problemi; pertanto l'applicazione della norma non è subordinata all'accertamento di un rapporto di filiazione meramente biologica, ma impone al giudice minorile di accertare pregiudizialmente che vi sia stata coesione familiare e che nell'ambito di essa lo straniero richiedente abbia effettivamente esercitato a beneficio del figlio minore la propria funzione genitoriale, la cui improvvisa interruzione costituirebbe un nocimento irreversibile per il suo sviluppo psicofisico; ovvero, se si tratta di minore in tenerissima età, che sussista la idoneità affettiva del genitore ad occuparsi del minore, ad allevarlo in un ambiente familiare idoneo a garantirne la crescita, nonché a prendersi carico dei bisogni e dei problemi di lui;

2) che, accertata l'"idoneità" dei genitori, la sussistenza del pregiudizio, che deve trascendere il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare, va effettuata caso per caso, senza aprioristiche valutazioni di carattere generale, e deve essere fondata su un giudizio prognostico che non trascuri le condizioni di salute e l'età, specie se prescolare (cfr. Cass. 15191/15) del minore o dei minori, il grado di radicamento del nostro paese, in relazione alla durata della vita del minore e del soggiorno, e le prospettive, riferite agli anni immediatamente successivi (trattandosi di misura temporanea, revocabile o rinnovabile), di concrete possibilità di rapporto con i genitori medesimi nell'ipotesi del rimpatrio dei medesimi. È invece irrilevante ai fini del giudizio da svolgere la possibilità che i minori possano espatriare con i genitori (cfr. Cass. 1824/16), non potendo questa essere ritenuta un'opzione valutabile dal giudice, in virtù del divieto di espulsione dei minori vigente nel nostro ordinamento (e del conseguente diritto costituzionalmente e convenzionalmente garantito di soggiornare in Italia unitamente ai genitori ove ricorrano le condizioni di legge);

3) che la necessaria temporaneità e non tendenziale stabilità dei gravi motivi che giustificano la concessione dell'autorizzazione ex art. 31 è garantita dalla temporaneità dell'autorizzazione e dalla necessaria periodica rivalutazione della condizione fisico-psichica del minore (che per sua natura si modifica e si evolve), all'esito della quale, ove la gravità della situazione persista, l'autorizzazione può essere prorogata. In aggiunta, ritiene il Tribunale che il carattere derogatorio dell'art. 31 imponga al genitore richiedente di utilizzare il periodo di tempo durante il quale è autorizzato a permanere in Italia ex art. 31 anche per acquisire aliunde un titolo legittimante a permanere nel territorio.

Bianchi

Accertata la sussistenza dei gravi motivi, va poi valutato se il diritto del minore alla vita privata e familiare non si ponga in contrasto con altri interessi dello Stato (quali quello alla prevenzione della criminalità o alla tutela dell'ordine pubblico); la giurisprudenza è infatti concorde nel ritenere che tale diritto non ha carattere assoluto e che è compito del giudice operare un bilanciamento degli interessi coinvolti potenzialmente confliggenti, per verificare quale nel caso concreto debba ritenersi prevalente.

Ciò premesso, nel caso di specie occorre evidenziare:

che non si è in presenza di una genitorialità solo biologica, dal momento che il genitore esercita a beneficio del figlio la propria funzione genitoriale;

che il minore vive in Italia da quasi tre anni (ragione per cui certamente deve ritenersi sussistente il suo radicamento, in relazione alla durata della sua vita); inoltre, in ragione della sua età, verosimilmente condivide con la madre gran parte del suo tempo (ragione per cui gravissimo sarebbe il pregiudizio derivante dall'eventuale ritorno nel Paese di origine della madre);

che la necessaria temporaneità e non tendenziale stabilità dei gravi motivi che giustificano la concessione dell'autorizzazione ex art. 31 è garantita dalla concessione della stessa per una durata temporanea e dalla rivalutazione della situazione da operare alla scadenza del termine; naturalmente, in tale arco temporale, il richiedente dovrà attivarsi per acquisire *aliunde* un titolo legittimante a permanere nel territorio.

che la madre risulta di normale condotta civile e morale, ragione per cui non si pone un problema di bilanciamento tra l'interesse del minore e ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

In definitiva, la domanda va accolta e, pertanto, l'istante va autorizzato a permanere sul territorio italiano per un periodo di tempo che si stima equo quantificare in anni due, tempo ritenuto idoneo a consentire di acquisire il diritto a permanere sul territorio dello Stato in forma diversa dalla presente.

P.Q.M.

1) autorizza _____ nata a _____ (Albania) _____ a permanere in Italia per anni due;

2) attribuisce al presente decreto efficacia immediata;

3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, la comunicazione al P.M. e la notifica alla ricorrente (c/o avv. U. Gazidede), al Servizio Sociale di Barletta e alla Questura di Bari ufficio immigrazione.

Bari, 11.4.2018

Il giudice est.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Ogg. _____

18/4/18

Il Presidente
U. Pello